

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 18

Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963" con sede in Longarone (BL).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Partecipazione alla Fondazione

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Longarone (BL), alla Edison S.p.A. e all'ENEL S.p.A., alla istituzione della Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963", che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

- a) lo studio dei problemi dell'ambiente montano e in particolare della zona del Vajont;
- b) la ricerca in materia di difesa e valorizzazione della montagna alpina, lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, anche in relazione allo sfruttamento e/o attraversamento del territorio per la produzione e la conduzione di risorse energetiche. A tal fine la Fondazione promuove la nascita di un osservatorio permanente sullo sviluppo energetico, composto in forma equilibrata da rappresentanti del mondo produttivo, ambientalista e dalle associazioni delle vittime della tragedia, e indicati dalle rispettive associazioni;
- c) supportare e coadiuvare gli enti locali nello studio e nella ricerca di cui alle lettere a) e b) per l'individuazione degli indispensabili interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici;
- d) l'organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a ricordare le vittime della sciagura del Vajont del 9 ottobre 1963, anche al fine di impedire che il dissennato sfruttamento delle risorse della natura a scopi industriali produca in avvenire analoghi disastri;
- e) la realizzazione di progetti mirati al sostegno dei familiari delle vittime della tragedia e dei superstiti, da sostanzarsi anche con attività specifiche di sostegno psicologico.

Art. 2

Competenza per l'adozione degli atti di fondazione

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

Art. 3

Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Relazione annuale

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5

Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 125.000,00 per l'anno 2003, per l'anno 2004 e per l'anno 2005.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificato in euro 125.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U009 "Contributi e partecipazioni in enti e associazioni" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 ottobre 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Partecipazione alla Fondazione
- Art. 2 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione
- Art. 3 - Rappresentanti della Regione nella Fondazione
- Art. 4 - Relazione annuale
- Art. 5 - Contributi annuali
- Art. 6 - Norma finanziaria
- Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 aprile 2003, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 aprile 2003, dove ha acquisito il n. 375 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare in data 8 maggio 2003;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto

di legge in data 12 settembre 2003;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 settembre 2003, n. 8929.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Vajont è il nome di un torrente che scorre nella valle di Erto e Casso e confluisce nel Piave, di fronte a Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno.

Oggi è soprattutto il nome di una tragedia e il ricordo di una data: quella del 9 ottobre 1963, allorché, alle ore 22,39 una enorme frana di circa 260 milioni di metri cubi di rocce e detriti si stacca dal monte Toc, su un fronte di 2.000 metri.

In pochi istanti la frana precipita nel lago artificiale, formato da una diga, sollevando una massa d'acqua di circa 50 milioni di metri cubi, che scavalca la diga e si riversa sulla sottostante valle del Piave.

L'onda travolge Longarone e le altre località vicine, i cui abitanti non hanno il tempo di fuggire per mettersi in salvo: muoiono 1.910 persone.

All'origine dell'immane tragedia ci sono degli errori umani, poi riconosciuti anche in sede giudiziaria, fra i quali l'aver costruito la diga in una valle non idonea sotto il profilo geologico.

Proprio di recente la Regione ha approvato la legge regionale 4 aprile 2003, n. 10 con la quale si sono finanziate delle iniziative per la commemorazione dell'evento in occasione del quarantesimo anniversario della tragedia.

Con il presente disegno di legge la Regione intende costituire, assieme al Comune di Longarone, all'Edison S.p.A. e all'ENEL S.p.A., una Fondazione denominata "Vajont 9 ottobre 1963" ONLUS, che perseguirà i seguenti scopi principali:

- lo studio dei problemi dell'ambiente montano e in particolare della zona del Vajont;

- la ricerca in materia di difesa e valorizzazione della montagna alpina, lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, anche in relazione allo sfruttamento e/o attraversamento del territorio per la produzione e la conduzione di risorse energetiche, supportando e coadiuvando gli enti locali per l'individuazione degli indispensabili interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici;

- l'organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a ricordare le vittime della sciagura, anche al fine di impedire che il dissennato sfruttamento delle risorse della natura a scopi industriali produca in avvenire analoghi disastri;

- la realizzazione di progetti mirati al sostegno dei familiari delle vittime della tragedia e dei superstiti, da sostanzarsi anche con attività specifiche di sostegno psicologico.

L'articolo 1 indica gli Enti fondatori e la denominazione della Fondazione, evidenziandone gli scopi fondamentali.

L'articolo 2 individua nella Giunta regionale l'organo competente a verificare la compatibilità dello Statuto con gli scopi della legge e nel Presidente della Giunta, in quanto organo rappresentativo dell'Ente Regione, l'incaricato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

L'articolo 3 individua nella Giunta regionale l'organo competente alla designazione dei rappresentanti della Regione all'interno della Fondazione.

L'articolo 4 introduce una forma di controllo nei confronti della Fondazione prevedendo la presentazione di una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 5 prevede in euro 125.000,00 il contributo annuale destinato alla Fondazione.

L'articolo 6 individua la copertura del suddetto contributo direttamente sul Bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

L'articolo 7 introduce la dichiarazione d'urgenza in relazione alle celebrazioni del 40° anniversario che si terranno a Longarone il 9 ottobre 2003, alla presenza del Presidente della Repubblica.

Prima di licenziare il testo per l'Aula, la Commissione ha ritenuto significativo rendere omaggio alle vittime del Vajont con una visita ai luoghi della tragedia, testimonianza ancora visibile di un evento che ha lasciato nel Veneto ed in particolare nella provincia di Belluno, un segno indelebile di dolore in tutta la popolazione, in quella sede si è anche voluto sottolineare l'importanza del territorio di Belluno per quanto riguarda le risorse idriche ma sono anche emerse tutte le preoccupazioni inerenti alla tutela del territorio stesso.

La Prima Commissione, nella seduta in data 12 settembre 2003, ha licenziato il progetto di legge in oggetto all'unanimità.

3. Struttura di riferimento

Direzione cultura